

**APPENDICE G**  
**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA,**  
**ORDINANZA N. 150/2001**

**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA**  
**ORDINANZA N. 150/2001**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di La Spezia e Comandante del Porto,

- VISTA** la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 e successivi emendamenti "sulle regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare" - COLREG 1972;
- VISTE** le proprie ordinanze n°23/86 in data 5/4/86 e n°237/95 in data 8 settembre 1995;
- VISTA** la circolare n°23 - serie II - Titolo: Polizia e Sicurezza nei porti - Vigilanza costiera - in data 23 giugno 1994 del Ministero dei Trasporti e della navigazione;
- VISTO** il decreto n°72/94 in data 28 ottobre 1994 della Capitaneria di Porto della Spezia "definizione dei limiti della rada del Porto della Spezia";
- VISTI** i verbali di consegna degli specchi acquei e della diga foranea all'Autorità Portuale sottoscritti in data 30 dicembre 1994 e 30 giugno 2000;
- VISTA** l'ordinanza n° 29/2000 in data 7/8/2000 dell'Autorità Portuale della Spezia (liberalizzazione della diga foranea);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);
- RITENUTO** opportuno rivedere la normativa che regola la sosta in rada dalle unità navali dirette da e per la rada, l'entrata e l'uscita delle unità navali che approdano nel porto della Spezia;
- VISTO** il foglio Prot. 3262 in data 18 Luglio 2001 dell'Autorità Portuale della Spezia

**ORDINA**

**ARTICOLO 1**

E' approvata e resa esecutiva l'annessa normativa "disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia".

## ARTICOLO 2

Le modifiche, dell'allegato regolamento riguardano il transito, la sosta, l'entrata e l'uscita delle unità navali e per una diffusione di essa la presente ordinanza entra in vigore il giorno 1 Agosto 2001.

Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogati i seguenti atti normativi:

ORDINANZA	DATA	OGGETTO
161/52	12/07/52	Divieto pesca per raggio 200 metri dagli scarichi fognari;
037/69	11/06/69	Divieti di ancoraggi per presenza cavi sottomarini
024/81	07/05/81	Accosti al Molo Italia;
015/85	04/03/85	Passeggiata Morin – ormeggio e sosta unità;
023/86	05/04/86	Congiungente P.ta Scuola – Isola Palmaria
030/87	02/04/87	Navi commerciali in arrivo nel Porto della Spezia
010/90	02/02/90	Accosti Calata Artom;
213/92	21/01/92	Comunicazione alla Capitaneria Porto da parte delle navi entranti ed uscenti dal Porto della Spezia
006/95	21/01/95	Navi in disarmo
237/95	08/09/95	Disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel Porto della Spezia
235/96	12/10/96	Impianti di itticoltura – divieto di pesca
011/97	15/01/97	Uso apparati Radar nel Porto della Spezia
008/97	11/02/97	Piano dei punti di fonda
100/97	22/04/97	SNAM Panigaglia – spostamento boa
283/97	09/10/97	Velocità limite di 3 nodi
082/98	28/04/98	Impianti di itticoltura e mitilicoltura
141/99	21/07/99	Modifiche alla Disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel Porto della Spezia

ed ogni disposizione precedentemente emessa sulla materia con essa incompatibili.

### **ARTICOLO 3**

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono perseguiti a norma di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La Spezia, li 24.07.2001

**firmato**

**IL COMANDANTE**

**C.V.(CP) Michele CACCAVALE**

# **DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO NELLA RADA E NEL PORTO DELLA SPEZIA**

## **CAPITOLO PRIMO**

### **DEFINIZIONI**

#### **ARTICOLO 1**

##### **(Campo di applicazione)**

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alla rada sia interna che esterna della Spezia.

#### **ARTICOLO 2**

##### **(Limiti della rada della Spezia)**

Ai fini della navigazione e del traffico mercantile si intende:

- per "RADA ESTERNA" quella fascia di acque del golfo compresa tra la diga foranea e la congiungente Isola del Tino - punta di Maralunga (decreto n°72/94 in data 28 ottobre 1994 del Capo del Compartimento Marittimo della Spezia);
- per "RADA INTERNA" la zona di mare interna alla diga foranea.

#### **ARTICOLO 3**

##### **(Zone della rada riservate all'ancoraggio delle navi mercantili)**

Fatte salve le esigenze operative militari e quanto disposto al successivo articolo 11:

##### **3.1 Rada esterna**

- 3.1.1 È mantenuto il PUNTO DI IMBARCO PILOTA per le navi in arrivo sulla congiungente Torre Scuola - Castello di Lerici.
- 3.1.2 Sono del pari mantenuti in rada esterna i seguenti punti di fonda (zone circolari):

<b>Denominazione</b>	<b>Coordinate</b>	<b>Posizione da un punto cospicuo</b>	<b>Raggio in metri</b>
E1	Lat 44°03.38'N Long 009°51.15'E	308° Torre Scuola 0.37 miglia	250
E2	Lat 44°03.46' N Long 009°52.46'E	065° Torre Scuola 0.7 miglia	500
E3	Lat 44°03.94' N Long 009°52.53'E	041.5° Torre Scuola 1.05 miglia	300
E4	Lat 44°04.12' N Long 009°53.0'E	047° Torre Scuola 1.4 miglia	300
E5	Lat 44°04.00' N Long 009°53.62'E	061° Torre Scuola 1.72 miglia	500
E6	Lat 44°03.49' N Long 009°54.48'E	081° Torre Scuola 2.11 miglia	500
E7	Lat 44°02.96' N Long 009°54.68'E	095.5° Torre Scuola 2.25 miglia	500
E8	Lat 44°02.47' N Long 009°54.24'E	110° Torre Scuola 2.04 miglia	500
E9	Lat 44°03.10' N Long 009°53.50'E	092.5° Torre Scuola 1.4 miglia	926
E10	Lat 44°03.75' N Long 009°53.03'E	061° Torre Scuola 1.2 miglia	300

I punti di fonda E1, E3 ed E4 della rada esterna sono interni alla zona di pilotaggio delimitata dalla congiungente Torre scuola – Castello di Lerici.

Il punto E9 è riservato alle navi che trasportano o abbiano trasportato alla rinfusa merci classificate pericolose allo stato liquido o gassoso; qualora sussistano motivi di eccezionalità e/o di urgenza può essere consentito, previa valutazione dell'Autorità Marittima, l'ancoraggio in rada esterna di una ulteriore unità del tipo sopra indicato.

La sosta alla fonda, salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima, non può superare il termine delle quarantotto ore, decorso il quale, la nave deve salpare ed allontanarsi dalla rada.

3.1.3 In funzione delle esigenze del traffico mercantile del momento e/o condizioni meteorologiche avverse, i punti di fonda E3 ed E4 vengono assegnati dalla Capitaneria di Porto a navi aventi lunghezza non superiore ai 130 metri, con sosta limitata alle 48 ore. Eventuali proroghe possono essere concesse soltanto per il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche. La fascia di mare profonda un miglio a partire dalla diga foranea è interdetta all'ancoraggio di qualsiasi unità, ad eccezione di quanto regolamentato per i punti E3 ed E4.

### 3.2 Rada interna

Sono mantenuti in rada interna i seguenti punti di fonda:

<b>Denominazione</b>	<b>Coordinate geografiche</b>
India 1 (punto Pezzino)	Lat 44°04.42'N Long 009°50.82'E
India 2 (punto Panigaglia)	Lat 44°04.78'N Long 009°50.67'E
India 3 (punto Fezzano)	Lat 44°05.02'N Long 009°50.16'E
India 4 (punto Nord)	Lat 44°05.86'N Long 009°50.48'E
India 5 (punto Morin)	Lat 44°06.15'N Long 009°49.99'E
India 6 (punto Inma)	Lat 44°05.89'N Long 009°51.05'E
India 7 (punto tre boe)	Lat 44°05.47'N Long 009°51.20'E
India 8 (punto "C")	Lat 44°05.12'N Long 009°51.28'E
India 9 (punto Muggiano)	Lat 44°05.03'N Long 009°51.84'E
India 10 (punto Pertusola)	Lat 44°05.05'N Long 009°52.28'E

I punti di fonda India 1 (punto Pezzino) e India 3 (punto Fezzano) sono riservati alle unità militari e possono essere utilizzati per l'ancoraggio di

unità mercantili previo nulla osta del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno. Il punto di fonda India 2, fatte salve esigenze particolari da valutarsi da parte della Capitaneria di Porto, può essere assegnato per periodi limitati di tempo (massimo sei ore diurne) per le esigenze tecniche delle metaniere in attesa di svolgere operazioni presso il pontile dell'impianto SNAM di PANIGAGLIA.

Le navi cisterna, cariche o vuote ma non degassificate o inertizzate, aventi stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, possono ancorare, previa autorizzazione, nella sola zona di sicurezza e cioè nel punto di fonda India 8(punto "C"). In caso di condizioni meteorologiche avverse e previa valutazione della Capitaneria di Porto, oltre all'eventuale nave presente nel precitato punto "C", può essere concesso l'ancoraggio ad altre navi cisterna, cariche o vuote ma non degassificate o inertizzate, aventi stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla linea di costa.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Canali di entrata e di uscita)**

Nell' ambito della rada sono mantenuti i seguenti canali di entrata e di uscita dal porto:

##### 4.1 ROTTA PER IL PASSO DI LEVANTE (ROTTA DI LEVANTE)

Canale ampio 300 (trecento) metri il cui asse è costituito dalla congiungente i seguenti punti:

- A1 - Centro del Passo di Levante;
- A2 - 44°02'06"N - 009°57'30"E;
- A3 - 44°01'40"N - 010°00'09"E;

##### 4.2 ROTTE PER IL PASSO DI PONENTE

###### 4.2.1 ROTTA DI MEZZO

Canale ampio 500 (cinquecento) metri il cui asse è costituito dalla congiungente i seguenti punti:

- B1 - centro del Passo di Ponente
- B2 - 44°03'15"N - 009°51'53"E
- B3 - 43°54'42"N - 010°07'12"E



#### 4.2.2 ROTTA DI PONENTE

Canale ampio 500 (cinquecento) metri il cui asse è costituito dalla congiungente i seguenti punti:

- B1 – Centro del Passo di Ponente
- B2 - 44°03'15"N – 009°51'53"E
- B4 - 44°01'38"N – 009°52'15"E

### **ARTICOLO 5**

#### **(Prescrizioni generali operanti nella rada della Spezia)**

- 5.1. Per l'atterraggio al porto della Spezia, le navi mercantili devono attenersi alle normative previste dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare e successive modificazioni, dalle pubblicazioni nautiche nonché alle particolari prescrizioni stabilite dall'Autorità Marittima anche in dipendenza di esigenze operative della Base Navale della Marina Militare.
- 5.2. Nella "rada", della Spezia:
  - a) sono vietati la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale nella fascia di mare antistante i "passi", lungo le rotte di accesso alla "rada esterna" e nel canale di grande navigazione della "rada interna" compresi i bacini di evoluzione antistanti il molo Fornelli ed il pontile "ex I.P." (testata molo Garibaldi), nel canale di accesso al bacino tra il molo Garibaldi ed il molo Italia nonché nella zona di mare ampia 200 (duecento) metri a cavallo della rotta di accesso che dal canale di grande navigazione conduce alla darsena "Duca degli Abruzzi" meglio individuata dalle seguenti coordinate:
    - A) Lat.44°05.25' N – Long.009°49.97' E
    - B) Lat.44°05.40' N – Long.009°50.06' E
    - C) Lat.44°04.98' N – Long.009°50.89' E
    - D) Lat.44°04.80' N – Long.009°50.95' E
  - b) nei tratti di mare di cui al precedente para è altresì vietato l'esercizio della pesca e qualsiasi attività marittima, anche subacquea non direttamente connesse al transito ad eccezione di quelle di interesse militare, comunque non preclusive della libera navigazione;
  - c) il naviglio minore, come definito al successivo articolo 14, deve lasciare libera la rotta alle navi mercantili e militari dirette/provenienti al/dal porto della Spezia ovvero alla/dalla darsena "Duca degli Abruzzi";

- d) le navi mercantili devono procedere mantenendo di norma una velocità di sicurezza; le stesse devono regolare la propria velocità evitando di produrre un moto ondoso che possa arrecare pregiudizio alle piccole unità e, durante la stagione estiva, all'incolumità dei bagnanti;
- e) l'ormeggio delle unità mercantili alle boe militari ubicate nella "rada interna" è consentito soltanto previo nulla osta del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno.
- f) l'uso del fischio o della sirena da parte delle unità navali, quando non necessario per segnalazioni di manovra, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- g) eventuali operazioni subacquee nell'ambito della rada interna, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

5.3 Nella zona di mare del seno di Panigaglia ubicato nella rada interna del golfo della Spezia, compresa tra le congiungenti dei punti di seguito indicati, è vietata qualsiasi attività di superficie e subacquea se non previo nulla osta dell'Autorità Marittima:

- a) Punta del Fezzano;
- b) Punto a metri 150 dalla testata del pontile Snam, ubicato sul prolungamento del pontile stesso; detto punto è permanentemente segnalato con boa luminosa;
- c) Punta del Pezzino;

Sono esclusi dal divieto di cui al presente punto le navi metaniere destinate all'ormeggio al pontile Snam ivi esistente ed i relativi mezzi nautici impiegati durante le operazioni di ormeggio/disormeggio (ormeggiatori, piloti, rimorchiatori), i mezzi navali della Marina Militare, delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

I mezzi navali richiesti dal terminale Snam per le necessità operative dello stesso devono essere autorizzati dall'Autorità Marittima.

È consentito l'ormeggio all'interno del seno di Panigaglia alle unità da diporto dei soli soci dei Circoli titolari di concessione demaniale marittima nella predetta area.

E' altresì consentito l'ormeggio dei mezzi nautici destinati agli accosti del C.N.E.S. Il transito in uscita ed in entrata dalle aree in concessione deve avvenire esclusivamente con rotte parallele e prossime al tratto costiero di Punta Pezzino.

- 5.4 È vietato al naviglio minore ormeggiarsi alle boe posizionate in rada interna.

## **ARTICOLO 6**

### **(Disciplina navigazione nella Rotta per il Passo di Levante – Rotta di Levante)**

- 6.1 La Rotta di Levante è utilizzabile dalle navi militari e da quelle mercantili provenienti da o dirette a Sud, aventi stazza lorda inferiore alle 500 (cinquecento) tonnellate e pescaggio inferiore a metri 5 (cinque), nonché dalle unità indicate al successivo articolo 14.
- 6.2 Le predette unità devono mantenersi, per quanto possibile, sulla linea mediana del canale che costituisce la rotta di accesso fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri dal passo; successivamente devono attraversare il passo stesso tenendo opportunamente la propria dritta.

## **ARTICOLO 7**

### **(Disciplina della Navigazione nelle Rotte per il Passo di Ponente – Rotta di Mezzo e Rotta di Ponente)**

- 7.1 La Rotta di Mezzo è obbligatoria per tutte le navi mercantili in arrivo, aventi stazza lorda superiore alle 500 (cinquecento) tonnellate e pescaggio superiore a metri 5 (cinque). Essa attraversa per un tratto la zona T 803.
- 7.2 La Rotta di Ponente è obbligatoria per tutte le navi mercantili di qualsiasi tonnellaggio in uscita dal porto.
- 7.3 Tutte le navi che percorrono la Rotta di Mezzo devono navigare con cautela assicurandosi preventivamente che la zona T 803 sia libera. Devono in tal senso adeguarsi alle informazioni di cui agli avvisi urgenti ai naviganti (AVURNAV) ed alle indicazioni delle unità militari eventualmente in pattugliamento lungo i limiti laterali dell'area contattabili su VHF Ch 16.
- 7.4 Le navi mercantili devono mantenersi, per quanto possibile, sulla linea mediana del canale che costituisce la rotta di accesso fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri dal passo; successivamente devono attraversare il passo stesso tenendo opportunamente la propria dritta.
- 7.5 In caso di esercitazioni militari che interessino tratti di mare attraversati dalle rotte di mezzo e di ponente e per le quali sia stata emanata apposita ordinanza di interdizione da parte della Autorità Marittima, l'incanalamento del traffico sia in ingresso sia in uscita deve avvenire a ponente della zona interdetta.

- 7.6 le seguenti zone di mare del Golfo sono normalmente impiegate per esercitazioni di tiri d'artiglieria:
- T 803: zona compresa tra le congiungenti i seguenti punti di coordinate:  
44°03'40" N – 009°51'54" E  
44°02'45" N – 009°55'18" E  
43°53'30" N – 010°06'30" E  
43°50'30" N – 010°00'00" E  
44°00'36" N – 009°52'00" E
  - Zona per i tiri di calibrazione: con vertice sulla boa B1 sita nella rada interna e compresa tra i rilevamenti 135° e 155° dalla precitata boa per una profondità di 15 (quindici ) miglia;
- 7.7 In occasione dei tiri di artiglieria dal Balipedio Cottrau, che rendono pericolosa la zona T 803, saranno inoltre alzati dal traliccio di punta Castagna i seguenti segnali:
- di giorno: segnale di distanza a tre elementi composto da una piramide con vertice in alto, un pallone, ed una piramide con il vertice in basso:
  - di notte: tre fanali a luce fissa rossa della portata di tre miglia, disposti verticalmente.
- 7.8 La seguente zona di mare del golfo è normalmente impiegata per esercitazioni di dragaggio mine, per cui le unità navali presenti in zona possono avere di poppa apparecchiature per dragaggio meccanico, magnetico o veicoli subacquei filoguidati:
- M502: zona compresa tra le congiungenti i seguenti punti di coordinate:  
44°03'18" N – 009°53'20" E  
44°00'04" N – 009°58'14" E  
44°00'40" N – 009°59'00" E  
44°03'54" N – 009°54'00" E
- 7.9 Per le aree interessate da esercitazioni militari, in aggiunta a quanto prescritto al precedente punto 7.5 ed a appositi avvisi ai naviganti, vengono emanate, da parte dell'Autorità Marittima, specifiche ordinanze di interdizione.

## **ARTICOLO 8**

### **(Modalità di entrata per le navi dirette agli ormeggi)**

- 8.1 I Comandanti delle unità mercantili soggette all'obbligo di pilotaggio, dirette agli ormeggi del porto e della rada interna della Spezia devono contattare, con congruo anticipo, a mezzo radio VHF (canale 14) la locale Corporazione dei Piloti comunicando l'ora di previsto arrivo in rada e richiedendo le direttive per l'atterraggio.
- 8.2 Le navi che sono soggette all'obbligo di pilotaggio non VHF, dovranno imbarcare il pilota nel "*Punto di imbarco pilota*" ovvero, se alla fonda od ormeggiate, prima di effettuare il movimento.
- 8.3 Le navi in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita.

## **ARTICOLO 9**

### **(Modalità di uscita delle navi dal porto )**

Le navi soggette all'obbligo di pilotaggio dovranno imbarcare il pilota al posto di ormeggio e sbarcarlo secondo le modalità indicate nell'articolo 9 del "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di la Spezia" approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 16 luglio 1957.

## **ARTICOLO 10**

### **( Modalità di accesso alle zone riservate all' ancoraggio delle navi mercantili)**

- 10.1 I Comandanti delle unità mercantili dirette ai punti di fonda della rada di cui all'articolo tre, devono contattare con congruo anticipo a mezzo radio VHF (Canale 14) la locale Stazione dei Piloti per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo informazioni sul punto di fonda assegnato dall'Autorità Marittima.
- 10.2 Per i casi sopra non previsti il pilota di servizio chiederà le opportune istruzioni all'ufficio tecnico della Capitaneria di Porto.
- 10.3 Nel porto della Spezia è funzionante il servizio di "Avvisatore Marittimo" le cui funzioni e compiti sono disciplinati dall'ordinanza 19/99 in data 11 febbraio 1999.

## **ARTICOLO 11**

### **(Norme per la sosta delle navi mercantili nelle zone di ancoraggio )**

- 11.1 All' arrivo, le navi cisterna, cariche o vuote ma non degassificate o inertizzate, in attesa di ormeggio devono restare all' ancora in rada nelle zone di sicurezza di volta in volta assegnate dalla Capitaneria di Porto della Spezia.
- 11.2 Durante la sosta nella rada, sulle navi deve essere mantenuto un regolare turno di guardia. Deve essere inoltre assicurata la presenza a bordo del Comandante o del 1° Ufficiale di Coperta nonché del personale necessario per consentire una tempestiva manovra dell'unità.
- 11.3 Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF ( canale 16 e 14). Le stesse devono informare la Capitaneria di Porto di qualsiasi evento straordinario possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.
- 11.4 Le navi cisterna, le navi che trasportano merci classificate pericolose e le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio, in aggiunta ai segnali e fanali regolamentari, devono mostrare:
- Di giorno: la bandiera rossa "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
  - Di notte: il fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte.
- Quest' ultimo obbligo vale anche per le precitate tipologie di navi ancorché ormeggiate in banchina.

## **ARTICOLO 12**

### **(Disarmo delle navi mercantili nella rada)**

- 12.1 Nella "rada della Spezia", è vietato il disarmo volontario di unità mercantili.
- 12.2 Per lo svolgimento di lavori è consentito disarmare le navi unicamente nei posti d'ormeggio assegnati a cantieri navali.
- 12.3 L'armatore che intenda disarmare una nave per lavori deve farne prima domanda. La domanda di disarmo per lavori deve essere integrata da una dichiarazione del Cantiere navale di disponibilità di ormeggio per il periodo previsto. Detta domanda dovrà essere integrata da un deposito cauzionale o polizza fideiussoria assicurativa a favore della Capitaneria di Porto della Spezia per i casi di abbandono, mancanza di personale di custodia, spese per movimentazione nave, inquinamenti; il relativo importo sarà fissato di volta in volta valutando il singolo caso.
- Sulla domanda dovranno inoltre essere indicati:

- a) Il responsabile della nave in disarmo.
- b) I quantitativi e l'ubicazione dei prodotti combustibili e dei lubrificanti presenti a bordo all'arrivo.
- c) I nominativi, le qualifiche ed i titoli professionali marittimi del personale di comandata; la composizione quantitativa e qualitativa di detto personale deve essere conforme a quanto di seguito riportato:
  - 1) navi di stazza lorda superiori a cinquemila tonnellate: almeno cinque persone ( tre di coperta, di cui almeno uno nostromo, e due di macchina, di cui almeno un sottufficiale di macchina );
  - 2) navi di stazza lorda compresa tra duemila e cinquemila tonnellate: almeno quattro persone ( due di coperta, di cui almeno uno nostromo, e due di macchina, di cui almeno un sottufficiale di macchina );
  - 3) navi di stazza lorda inferiore a duemila tonnellate: almeno tre persone, tra i quali un nostromo ed un sottufficiale di macchina;
  - 4) in caso di navi affiancate dello stesso armatore, potranno essere valutate particolari soluzioni circa la consistenza, le qualifiche e l'eventuale turnistica del personale imbarcato di comandata.

12.4 Il responsabile della nave in disarmo quale individuato nell'atto autorizzatorio, per tutto il tempo di permanenza della stessa in tale posizione, deve curare la efficienza e consistenza delle dotazioni elencate nel successivo punto 12.5, dei mezzi necessari per i servizi di emergenza, del personale di Comandata, degli ormeggi; egli predispone, se del caso, l'attivazione dei Comandi/Servizi (Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Piloti, Rimorchiatori, Ormeggiatori, 118, ecc.) necessari a far fronte a situazioni di emergenza.

12.5 Le navi in disarmo, per fini di tutela della sicurezza dello specchio acqueo portuale, devono disporre di:

- a) apparato VHF portatile munito dei canali internazionali 16 e 14;
- b) telefono cellulare attivo H24 il cui numero deve essere comunicato alla Capitaneria di Porto;
- c) cavi da tonneggio e rimorchio per eventuali esigenze di rinforzo ormeggi e per l'eventuale rimorchio di emergenza della nave; per tale ultima esigenza, le navi non in bacino, dovranno costantemente avere cavi di rimorchio già attestati a prua e a poppa con gasse appennellate fuori bordo.

- 12.6 Sulle navi in disarmo non è consentito l'accumulo di acque sporche di sentina nonché di morchie;
- 12.7 Il disarmo delle navi cisterna è subordinato alla esibizione di un certificato di "gas-free" la cui validità dovrà essere in regolare corso per tutta la permanenza della nave in disarmo.
- 12.8 Alle navi in disarmo è vietato scaricare a mare le acque di zavorra ancorché pulite se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione, con le eventuali prescrizioni, dalla Capitaneria di Porto.
- 12.9 In caso di materiale abbandono della nave da parte dell'equipaggio, ovvero in caso di impossibilità da parte del bordo di assicurare i servizi essenziali della nave la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale della Spezia stabiliranno di concerto l'assegnazione d'ufficio di un ormeggio/punto di fonda in rada interna.

### **ARTICOLO 13**

#### **(Disciplina degli Approdi nelle Zone Militari )**

- 13.1 A tutte le unità navali è vietato l'accesso, la navigazione e la sosta nella darsena Duca degli Abruzzi e nella fascia dei cinquanta metri dalle scogliere che la delimitano senza il consenso del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno.
- 13.2 E' altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, l' approdo a Torre Scuola, alla isola del Tino, nelle zone dell'isola Palmaria riservate all'Amministrazione della Difesa, nei seni del Varignano e della Castagna, alla banchina Revel (tratto oltre il cancello verso sud), al Pontile Pagliari e nell'area ed al Molo di Punta Maralunga riservati all'Amministrazione Difesa. Sono altresì vietati gli accosti ai comprensori assegnati all'Aeronautica Militare a Cadimare ed alla Polizia di Stato di Punta Pezzino, senza le autorizzazioni rilasciate rispettivamente dal Comando dell'Aeroporto e del competente organo del ministero dell'Interno.
- 13.3 Sono altresì vietati il transito la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, se non debitamente autorizzate dall'Autorità Militare competente, nella fascia di mare in consegna alle sottoelencate amministrazioni dello Stato:
1. Comprensorio del Varignano;
  2. Comprensorio della Castagna;
  3. Comprensorio di Mariperman;



4. Molo Pagliari;
5. Porticciolo e Punta Bianca dell'isola del Tino;
6. Comprensorio di punta San Bartolomeo;

## **CAPITOLO SECONDO**

### **DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELL' ORMEGGIO DEL NAVIGLIO MINORE NEL PORTO DELLA SPEZIA**

#### **ARTICOLO 14**

##### **(Definizione di naviglio minore)**

Per naviglio minore si intendono le unità navali iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti e le unità da diporto

#### **ARTICOLO 15**

##### **( Norme per la navigazione del naviglio minore )**

- 15.1 Il naviglio minore nella rada interna e lungo le rotte di ingresso ed uscita così come riportate sul portolano dovrà sempre lasciare libera la rotta alle navi militari e mercantili in entrata ed in uscita e non ostacolarne la manovra.
- 15.2 Nella rada interna, al naviglio minore è fatto obbligo di ormeggiarsi esclusivamente nell'ambito delle zone loro assegnate.
- 15.3 È fatto divieto al naviglio minore non destinato al traffico mercantile di approdare od ormeggiare:
  - a tutte le opere portuali destinate alle operazioni di imbarco e sbarco delle merci nell'area compresa tra Molo Italia e Punta Calandrello;
  - alle zone riservate all'ormeggio di unità appartenenti alle Amministrazioni dello Stato senza il consenso delle predette.
  -

## **CAPITOLO TERZO**

### **DISPOSIZIONI PER L'ORMEGGIO NEL PORTO DELLA SPEZIA**

#### **ARTICOLO 16**

##### **( Modalità di ormeggio delle navi mercantili )**

- 16.1 L'ormeggio alle banchine, qualora non diversamente indicato sulle previsioni di arrivo navi, è di fianco ed a regola d'arte.

16.2 A bordo delle navi ormeggiate, oltre al Comandante o al Primo Ufficiale di Coperta deve sempre essere presente un'aliquota di membri dell' equipaggio che, nella composizione numerica e qualitativa, assicurino la tempestiva effettuazione di manovre, ivi compreso l'allontanamento della nave dal posto d'ormeggio e suo diradamento in zona sicura.

#### **ARTICOLO 17**

##### **( Presa di corpi morti o stesura di cavi alle boe d' ormeggio )**

I cavi di ormeggio a corpi morti ovvero a boe devono essere opportunamente resi visibili sia di giorno, con il posizionamento di idonee strisce di colore rosso sia, di notte, mediante illuminazione dei cavi stessi. Essi dovranno essere costantemente regolati in modo da non essere mai in bando.

#### **ARTICOLO 18**

##### **( Cambio del posto di ormeggio )**

18.1 Il cambio di posto d'ormeggio assegnato, anche nel caso di spostamento lungo la medesima banchina, deve essere preventivamente autorizzato dalla Capitaneria di Porto.

18.2 I costi dei movimenti delle navi all'interno del "porto" e della "rada",disposti dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza o per esigenze militari della Base Navale, sono a carico della nave.

#### **ARTICOLO 19**

##### **(Uso degli apparati radar)**

Alle navi ormeggiate, di massima non è consentito l'uso degli apparati radar installati a bordo quando nelle vicinanze sono in corso operazioni commerciali che contemplino la presenza di personale all'interno del lobo di emissione.

#### **ARTICOLO 20**

##### **(temporaneo immobilizzo della nave)**

L'eventuale esecuzione di lavori che possono comportare un ancorché momentaneo immobilizzo della nave deve essere autorizzata dalla Capitaneria di Porto.

## **ARTICOLO 21**

**(Efficienza dell'impianto antincendio di bordo e disposizioni per i terminali ove avvengono operazioni di carico/scarico di prodotti petroliferi e/o sostanze chimiche classificate pericolose od inquinanti – bunkeraggio).**

- 21.1 Al di fuori delle specifiche aree di cantiere navale, qualora sussistano urgenti ed improrogabili motivi tecnici per i quali l'impianto antincendio di bordo debba essere momentaneamente disattivato, il Comando di bordo deve richiederne la preventiva autorizzazione alla Capitaneria di Porto. Tale autorizzazione potrà essere concessa subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di ordine tecnico che saranno impartite, di volta in volta, dall'Autorità Marittima. Gli oneri, per eventuali consulenze che l'Autorità Marittima potrà richiedere ad un Ente Tecnico/Autorizzato nonché quelli derivanti da eventuali servizi di sicurezza alternativi che la stessa riterrà necessario prescrivere, sono a carico della nave.
- 21.2 I terminali ove vengono svolte operazioni di carico/scarico di prodotti petroliferi e/o sostanze chimiche, non in contenitori, classificate pericolose od inquinanti, aventi peso specifico inferiore a quello dell'acqua di mare, dovranno munirsi di panne in quantità sufficiente a circoscrivere le navi che possono operare al terminale stesso.
- A tale scopo, durante le predette operazioni, dovranno essere immediatamente disponibili mezzi adeguati per distendere le panne con tempestività, onde limitare al massimo eventuali danni, ed un rimorchiatore.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **DISCIPLINA DELLA PESCA**

#### **ARTICOLO 22**

##### **(Esercizio della pesca professionale)**

- 22.1 Nell'ambito della "rada interna" in tutte quelle aree non assentite in concessione dall'Autorità Portuale, è normalmente vietato l'esercizio della pesca marittima professionale effettuata con qualsiasi sistema ed attrezzo se non specificamente autorizzato dall'Autorità Marittima.
- 22.2 Nello specchio acqueo esterno alla diga foranea del porto della Spezia lato levante, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) Lat. 44°04'29" N Long. 009°52'23" E
- b) Lat. 44°04'40" N Long. 009°52'45" E
- c) Lat. 44°04'37" N Long. 009°52'48" E
- d) Lat. 44°04'26" N Long. 009°52'26" E

E' vietata qualunque attività estranea all'esercizio dell'impianto di allevamento, ingrassamento e riproduzione di semi di mitili.

## **ARTICOLO 23**

### **(Della pesca sportiva)**

23.1 Nella rada interna lo svolgimento della pesca sportiva è regolamentata come segue:

23.1.1 Pesca da unità navali

23.1.1.1 La pesca da unità navale è vietata:

- entro il raggio di cinquanta metri da unità militari alla fonda;
- all'interno di aree in consegna alle Amministrazioni dello Stato;
- nelle acque all'interno della congiungente spigolo sud molo foraneo di Porto Lotti e il fanale rosso della diga di Cadimare;
- nelle zone di mare distanti meno di cinquanta metri da qualsiasi struttura industriale e/o insediamento commerciale.

23.1.1.2 Anche nelle zone sopra individuate è in ogni caso consentito effettuare pesca alla traina sempre che tale attività non interferisca con le operazioni commerciali e con la navigazione ed il traffico marittimo.

23.1.1.3 Le unità in questione non devono comunque arrecare intralcio alla navigazione che si svolge nella zona di mare in cui è loro consentita l'attività di pesca, lasciando libera la rotta alle navi.

23.1.2 Pesca da terra.

23.1.2.1 L'esercizio della pesca da terra è vietato:

- dalle banchine del porto mercantile compreso il solo lato interno del molo Italia, dalle banchine, scogliere, pontili e da ogni altra zona adibita a cantieri navali e ad altri insediamenti industriali o luoghi di lavorazione in genere se non specificamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- dai tratti di banchine e scogliere compresi tra la foce del torrente Lagora ed i pontili di ormeggio delle unità da diporto

dell' Assonautica radicati alla banchina della passeggiata Morin.

### **23.1.3. Pesca subacquea sportiva**

**Nella rada interna del Porto della Spezia la pesca sportiva subacquea è vietata.**

**Nella rada esterna del Porto della Spezia la suddetta pesca è consentita con i limiti previsti dal art. 129 del Regolamento per l' esecuzione della Legge 14/07/1965, n° 963, sulla disciplina della pesca marittima.**

**(importante modifica introdotta dall' Ord. 103/04 alla pesca sportiva subacquea)**

## **CAPITOLO QUINTO**

### **DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE**

#### **ARTICOLO 24**

##### **(Disciplina della balneazione)**

24.1 Nella rada interna è vietata la balneazione:

- ❖ nel raggio di cento metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- ❖ in tutte le zone non espressamente consentite dall'Autorità Portuale della Spezia.